



LEGGE REGIONALE N. 47 DEL 02 12 1982 LIGURIA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 15 12 1982 N. 50

Norme per la prima attuazione dell' anagrafe dell' utenza di edilizia residenziale.

ARTICOLO 1

La Regione nell' ambito dei criteri generali del CER e delle direttive del CIPE provvede alla formazione e gestione dell' anagrafe dell' utenza ai fini della formazione dell' anagrafe stessa su base nazionale. L' anagrafe dell' utenza comprende i dati relativi: a) ai beneficiari di contributi pubblici per l' edilizia residenziale; b) agli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica o comunque fruitori di contributo pubblico; c) agli alloggi occupati dai suddetti beneficiari ed assegnatari; d) agli alloggi altrimenti occupati ed a quelli non occupati perche' in attesa di assegnazione di riassegnazione in recupero o per altro motivo. I soggetti che hanno ottenuto contributi pubblici per l' acquisto la costruzione il recupero o l' assegnazione di abitazioni ovvero che abitano in alloggi di edilizia residenziale pubblica ancorche' con patto di futura vendita sono obbligati a fornire i dati anagrafici e di reddito di tutti i componenti del proprio nucleo familiare sulla base delle richieste formulate dalla Regione o dagli enti all' uopo incaricati. La Regione puo' incaricare mediante convenzione gli Istituti autonomi per le case popolari a formare e gestire in tutto o in parte per conto della Regione stessa l' anagrafe della utenza. Le modalita' per la formazione e per la gestione dell' anagrafe dell' utenza sono stabilite con deliberazione del Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale nella quale possono essere determinate le forme organizzative anche comuni per diversi Istituti ritenute idonee in relazione alla situazione delle rispettive strutture e tali da garantire in ogni caso l' automatica elaborazione e trasmissione dei dati alla Regione ed al CER. Fatti salvi in ogni caso gli ulteriori provvedimenti di legge ai soggetti indicati al terzo comma che non consentano l' acquisizione dei dati indispensabili per la formazione dell' anagrafe dell' utenza la Giunta regionale previa diffida da parte dei soggetti incaricati della gestione sospende i benefici in corso da parte della Regione per quanto di sua competenza. Qualora detti soggetti siano assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica devono comunque corrispondere l' equo canone a norma della legge 27 luglio 1978 n. 392. Gli enti proprietari o gestori di alloggi interessati dalla rilevazione di dati di cui al presente articolo nonche' gli altri enti pubblici e gli organi dell' amministrazione dello Stato sono tenuti in attuazione dell' articolo 23 della legge 8 agosto 1977 n. 513 a fornire alla Regione od all' ente incaricato le informazioni e la documentazione in loro possesso utili alla realizzazione dell' anagrafe dell' utenza.

ARTICOLO 2

Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati in bilancio nell' esercizio 1982 al capitolo 2915 << Interventi con fondi assegnati dallo Stato per l' anagrafe della utenza di edilizia residenziale nonche' per indagini e sperimentazioni (articolo 2 lettera f della legge 5 agosto 1978 n. 457) >>. Per gli esercizi successivi sia per le previsioni di entrata sia per gli stanziamenti di spesa si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 3

La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 2 dicembre 1982

RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:

___Anno:1982

___Num:0047

___Boll__Uff__Num:50

___Boll__Uff__Anno:1982